

CODICE ANTIMAFIA

DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (GU n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n.214)

ENTRATA IN VIGORE : 13 OTTOBRE 2011 (eccetto alcune disposizioni del libro II)

COMMENTO DI ALCUNE NORME del LIBRO PRIMO DI INTERESSE PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E STRADALE

LE MISURE DI PREVENZIONE

Con l'emanazione del d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia) sono state esercitate le deleghe al Governo di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 136 del 2010.

Il codice di nuovo conio ha realizzato, in modo organico, una completa armonizzazione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale; nonché l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

I soggetti destinatari (art. 1) dei provvedimenti previsti dal codice in argomento sono :

- a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI APPLICATE DAL QUESTORE : Art. 3 AVVISO ORALE

Con l'avviso orale il questore può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte :

- qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale,
- mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia,
- armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi,
- altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone,
- prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,
- programmi informatici e altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

Il questore può imporre tali divieti anche ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI APPLICATE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La durata della misura di prevenzione applicata dal Tribunale, non può essere inferiore a 1 anno e superiore a 5 anni.

Art. 6 e segg. SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA

Alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale destinata ai soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica può essere aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province oppure può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

In ogni caso il tribunale prescrive:

- di vivere onestamente,
- di rispettare le leggi,
- di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità' locale di pubblica sicurezza;
- di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza,
- di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza,
- di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.

CARTA DI PERMANENZA - Alle persone a cui è applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

A tali soggetti può essere inoltre prescritto:

- 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
- 2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Titolo V - EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Capo III - LE SANZIONI

Art.71 - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE

Il primo comma prevede una circostanza aggravante quando il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione per i seguenti delitti:

- 336 (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*),
- 338 (*Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario*)
- 353 (*Turbata libertà degli incanti*)
- 377 (*Intralcio alla giustizia*), terzo comma,
- 378 (*Favoreggiamento personale*)
- 379 (*Favoreggiamento reale*)
- 416 (*Associazione per delinquere*)
- 416-bis (*associazioni di tipo mafioso anche straniere*)

424 (Danneggiamento seguito da incendio)
435 (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti)
513-bis, (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
575 (omicidio)
600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
601 (tratta di persone)
602 (Acquisto e alienazione di schiavi)
605 (sequestro di persona)
610 (Violenza privata)
611 (Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato)
612 (Minaccia)
628 (**rapina**)
629 (estorsione)
630 (sequestro di persona a scopo di estorsione)
632 (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi)
633 (Invasione di terreni o edifici)
634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili)
635 (danneggiamento)
636 (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo)
637 (Ingresso abusivo nel fondo altrui)
638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)
640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
648-bis (riciclaggio)
648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

e per le seguenti contravvenzioni in materia di armi:

695 (Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi), primo comma
696 (Vendita ambulante di armi)
697 (Detenzione abusiva di armi)
698 (Omessa consegna di armi)
699 (Porto abusivo di armi)

Per tali reati – in ogni caso – si procede d'ufficio, inoltre **limitatamente ai delitti sopra elencati è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.**

Art.72 - REATI CONCERNENTI LE ARMI E GLI ESPLOSIVI

Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'art. 1 della legge n. 110 del 1975 sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'art. 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Art.73 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

Nell'art. 73 è stato trasfuso l'art. 6 dell'abrogata legge n. 575/1965 quindi essendo invariata la norma incriminatrice la giurisprudenza relativa all'art. 6 cit. è ancora valida.

Art.75 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE

Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da 3 mesi a 1 anno.

Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni. In questa ipotesi, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

In questo articolo è stato trasfuso l'art. 9 dell'abrogata legge n. 1423 del 1956 peraltro modificato dal decreto-legge n. 144/2005 quindi si deve fare ancora riferimento alla giurisprudenza più recente che ha tenuto conto della novella.

LA CONTRAVVENZIONE EX ART. 73 COME NORMA AUTONOMA E SPECIALE

Secondo un costante e consolidato orientamento delle sezioni penali della corte suprema di cassazione, la contravvenzione di guida senza patente [perché mai conseguita o **sospesa** (si badi bene) o revocata] di cui all'art. 6 della legge n. 575/1965 (ora completamente trasfuso nell'art. 73 cod. antimafia), per il suo contenuto specifico, **è un reato autonomo e speciale rispetto all'analogo reato previsto e punito dall'art. 116, comma 13, del codice della strada**, configurabile soltanto nei confronti di persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ancora in atto. E tale scelta legislativa si giustifica alla luce della specifica pericolosità sociale dei soggetti raggiunti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Una volta cessata la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale la condotta da qua deve essere ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 116 cit. (limitatamente alla patente mai conseguita o revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, in quanto la fattispecie della guida con patente sospesa costituisce un illecito amministrativo previsto dall'art. 218 cod. str.).

La natura di autonoma fattispecie penale e non di circostanza aggravante della norma di cui all'art. 116, comma 13, cod. str. si trae sia dalla lettera dello stesso art. 73, che da un'esegesi sistematica. *In primis*, difatti, la norma descrive un reato proprio, che può essere commesso solo da una "*persona già sottoposta, con provvedimento definitivo a misura di prevenzione*", stabilendo per esso una pena autonoma. In secondo luogo, la legge, laddove ha voluto prevedere circostanze aggravanti per diversi titoli di reato, lo ha fatto in modo chiaro ed espresso.

EVENTUALE CONCORSO FORMALE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTICOLI 73 E 75

Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l'autonoma e speciale contravvenzione di guida senza patente (perché mai conseguita o sospesa o revocata) prevista dall'art. 73, concorre col più grave delitto di cui al secondo comma dell'art. 75 **se commessa da persona sottoposta, definitivamente, a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo o divieto di soggiorno e se tale misura è ancora in atto** (cioè reato commesso da soggetto portatore di una maggiore pericolosità rispetto a chi venga sottoposto alla mera sorveglianza speciale), attesa l'eterogeneità dei beni giuridici tutelati dalle diverse norme incriminatrici ed essendo innegabile che la

commissione di un reato costituisca inosservanza delle prescrizioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi, tra le quali anche quelle in materia di circolazione stradale.
(Per tutte, in tal senso, Cassazione, sez. I pen. n. 25122/2010, mentre tra le più recenti pronunce dei giudici di merito, la sentenza del Tribunale di Lucera del 15/7/2011)

Va ricordato che il secondo comma dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (ora art. 75 cod. antimafia), come sostituito dall'art. 14 del decreto-legge n. 144/2005 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) convertito dalla legge n. 155/2005, è stato sottoposto al giudizio della Corte costituzionale (sentenza n. 282 del 7 - 23 luglio 2010) che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale per indeterminatezza della fattispecie incriminatrice con conseguente violazione del principio di tassatività. La q.l.c. sollevata riguardava il richiamo all'art. 5 della legge 1423 cit. nella parte in cui sanzionava la prescrizione "di rispettare le leggi".

il fondamento delle misure di prevenzione è nel principio secondo cui l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito, oltre che dal complesso di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire, sistema che corrisponde ad una esigenza fondamentale di ogni ordinamento. E le prescrizioni determinate dal tribunale (che la persona sottoposta a una delle misure di prevenzione deve osservare) mirano appunto a garantire il detto fine di tutela preventiva, anche allo scopo di consentire l'esercizio di adeguati controlli da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Si deve osservare che, per costante giurisprudenza del giudice delle leggi, per verificare il rispetto del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale non basta valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma occorre collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce.

In questo quadro, la prescrizione di «vivere onestamente», assume un contenuto preciso se collocata nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste e se si considera che è elemento di una fattispecie integrante un reato proprio. Anche la prescrizione di «rispettare le leggi» non è indeterminata ma si riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che prevedono l'obbligo di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale.

Infine, in ordine alla prescrizione di «non dare ragione di sospetti», ancora una volta essa non va considerata in modo isolato ma nel contesto delle altre prescrizioni, tra cui assume particolare rilevanza, al fine di dare concretezza al dettato normativo, il divieto posto al sorvegliato speciale di non frequentare determinati luoghi o persone.

Art.77 - FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO

Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 (i destinatari della misura di prevenzione) il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.